



4

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 di istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368 di emanazione del regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati sensibili" e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005, avente ad oggetto il trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006, avente ad oggetto l'Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (autorizzazione n. 7/2005);

VISTO il parere favorevole reso in data 10 maggio 2006 dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;





Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la delibera n. 359 del 27 giugno 2006 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica avente ad oggetto il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali

DECRETA

Art. 1

Il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 359 del 27 giugno 2006, contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvato.

Roma, **28 MAR. 2008**

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**



**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 359

OGGETTO: Nuovo testo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità al parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'anno 2006, il giorno...27...del mese di giugno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. l.vo 30 giugno 1994, n. 479 di istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368 di emanazione del regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

VISTO il D.P.R. del 10 dicembre 2003 di nomina del Presidente;

VISTO il D.P.C.M. del 4 giugno 2004 di ricostituzione del Consiglio di amministrazione;

VISTI i D.P.C.M. del 24 ottobre, 27 novembre, 19 dicembre 2003 e 27 gennaio 2004 di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza;

VISTO l'art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 in materia di riordino degli Enti pubblici;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88 riguardante la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL estesa all'INPDAP con il richiamato D. l.vo 479/94;

DELL'AVV. GAETANO COLUCCI, IN ASSENZA *Lin*

SOTTO la presidenza dell'Ing. Marco Staderini e alla presenza dei Consiglieri:

- On. Avv. Gaetano Colucci
- Dr. Sergio Corbello
- Avv. Gennaro Famiglietti
- Prof. Ruggiero Ferrara
- Dr. Simone Gargano
- Avv. Luca Rodolfo Paolini



VISTO il D.l.vo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002 n. 145, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO l'assetto organizzativo dell'Istituto definito con le delibere del Consiglio di amministrazione n. 1328/2000 e n. 1449 del 2001 e successive modificazioni apportate con delibera del Commissario straordinario n. 251 del 7 maggio 2004 e con delibere del Consiglio di amministrazione n. 226 del 5 ottobre 2005 n.303 del 14 marzo 2006;

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 176 del 14 novembre 2005, di modifica alla determinazione n. 184 del 14 dicembre 2004, con la quale è stata ridefinita l'articolazione delle strutture dirigenziali di livello dirigenziale generale in uffici di II fascia e che prevede, tra l'altro, la collocazione dell' "Ufficio protezione dati personali e gestione archivi" nell'ambito della Direzione centrale affari generali e legislativi;

VISTO il regolamento di organizzazione approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1593 del 16 gennaio 2002, nel testo ultimo modificato con delibera commissariale n. 271 del 17 giugno 2004;


VISTI gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") i quali stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) e che l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

CONSIDERATO che con delibera n.269 del 28 dicembre 2005, il Consiglio di amministrazione dell'INPDAP ha già approvato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196, un testo di regolamento sui dati sensibili e giudiziari, inviandolo anche ai Ministeri vigilanti per la fase integrativa dell'efficacia;

CONSIDERATO che prima dell'approvazione di tale regolamento sui dati sensibili e giudiziari da parte di codesto Consiglio di amministrazione, l'apparato di supporto dell'Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" non aveva ancora riscontrato, anche solo a livello informale, il testo dello schema di regolamento, precedentemente inviatogli dall'INPDAP;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione da parte di codesto Consiglio di amministrazione del suddetto regolamento, l'apparato di supporto dell'Autorità "Garante per la protezione dei dati personali", in più occasioni, ha formulato nelle



vie brevi diversi suggerimenti e numerose indicazioni di merito al fine di migliorare il testo del regolamento approvato;

PRESO ATTO che, con nota, a firma del Direttore generale, n. 220 del 4 maggio 2006, è stato inviato ufficialmente all'Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" l'allegato schema di regolamento, rielaborato sulla base dei suggerimenti e le indicazioni di merito, ricevute informalmente dall'apparato di supporto dell'Autorità "Garante per la protezione dei dati personali", per ottenere formalmente il prescritto parere di competenza, previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il parere favorevole espresso in data 10 maggio 2006 dall'Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" sullo schema di regolamento predisposto dall'Istituto;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, i termini per l'emanazione del regolamento sui dati sensibili e giudiziari, la cui scadenza era già prevista per il 15 maggio 2006, sono stati prorogati al 31 luglio 2006;

RITENUTO opportuno che, ad integrale sostituzione del precedente regolamento, approvato dall'INPDAP in data 28 dicembre 2005, l'Istituto approvi ufficialmente il nuovo testo di regolamento sui dati sensibili e giudiziari, che ha ottenuto il prescritto parere favorevole come comunicato con nota prot. 10538/46376 dalla stessa Autorità;

VISTO il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'Istituto e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

DELIBERA

- di approvare, ad integrale sostituzione del precedente regolamento già approvato con delibera n. 269 del 28 dicembre 2005, il nuovo testo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, parte integrante della presente delibera che viene trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Anna Maria Di Gianvito)

IL PRESIDENTE

(Avv. Gaetano Colucci)


STRUTTURA SEGRETERIA
ORGANI COLLEGIALI

PER COPIA CONFORME

ALL'UFFICIALE

L'ISTITUTO GENERALE

(dopo la data 15/07/2006)



**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI IN
ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 196/2003**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali da parte dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, istituito con D.Lgs. 30 giugno 1994, n.479, di seguito denominato **Istituto**, a favore dei dipendenti pubblici, ex dipendenti pubblici, loro familiari nonché beneficiari a vario titolo delle prestazioni dell'Istituto.

Articolo 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 5, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 67, 68, 71, 73, 112).
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Istituto sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei



singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003).

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).

6. A tal fine ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D.Lgs. n. 196/2003, sono state identificate cinque macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:

- 1 - Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a vario titolo presso l'Istituto
- 2 - Trattamenti previdenziali ed assistenziali
- 3 - Attività sociali
- 4 - Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale ed attività di consulenza e controllo
- 5 - Dismissione e gestione del patrimonio immobiliare.

7. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:

A - denominazione del trattamento

B - principali fonti normative


C - rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite

D - tipi di dati trattati

E - caratteristiche del trattamento

F - operazioni eseguite, distinguendo fra il trattamento "ordinario" dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione)

G - sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.



Modulo di ricognizione dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003)

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento
Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a vario titolo presso l'Istituto
Principali fonti normative
<p>Codice civile (artt. 2094 - 2134); D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato); Legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005); Legge 22 novembre 1988, n. 516, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno) art. 17, comma 5; Legge 20 dicembre 1996, n. 637 (Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della Costituzione); Legge 8 marzo 1989, n. 101, (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane); Legge 20 dicembre 1996, n. 638 (Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della Costituzione); Legge 29 febbraio 1980 n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile); Legge 28 luglio 1939, n. 1436 (Indennità per morte); Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate); Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini); Legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale); D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24.06.1997 n. 196); Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali); D.Lgs. 28 febbraio 2000 n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144); D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali); Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione); D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché</p>


agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70); D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di imposte sui redditi); Testo Unico sulle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi); D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); Legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche); D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli Uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego); D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige); D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari); D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano); D.Lgs. 9 settembre 1977, n. 354 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente la proporzionale negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego); D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 652, concernente la proporzionale negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego); D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, concernente le integrazioni e modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano); D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 11 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 1976, n. 752 in materia di censimento in Provincia di Bolzano); D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Modifica all'art. 18 D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico); D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 261 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mocheno e cimbra in provincia di Trento); D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 262 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, e 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano); Legge 28 dicembre 2001, n. 448 art. 70 (Finanziaria 2002); Legge della Regione Lazio 3 gennaio 2000, n. 3 (Asili nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla Legge regionale n. 59 del 16 giugno 1980); Deliberazione del Consiglio comunale di Roma del 25 marzo 1996 (Regolamento degli asili nido del Comune di Roma); C.C.N.L. vigenti;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- Art. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato"

- Art. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni"



- Art. 73: "attività socio-assistenziali (gestione asili nido) [...]"

Tipi di dati trattati

- ☐ Origine ☒ etnica
- ☐ Convinzioni ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere
- ☐ Convinzioni ☒ sindacali
- ☐ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse
☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi anche ai familiari del
dipendente
- ☐ Vita sessuale: ☒ (solo in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Caratteristiche del trattamento

- ☐ Automatizzato ☒
- ☐ Cartaceo ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati


- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒
Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒
- ☐ Conservazione ☒ Distruzione ☒

Particolari forme di elaborazione

- ☐ Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: [X]
- Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001);
 - INAIL, Autorità di pubblica sicurezza e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR 1124/1965);
 - Altri Istituti previdenziali e assistenziali per il pagamento delle indennità economiche di maternità o per inabilità temporanea provocata da infortunio nonché per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare;
 - Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 CCNL del 06/07/1995, CCNL di comparto);
 - Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999;
 - Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
 - Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
 - Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali (D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni);
 - Ministero economia e finanze nel caso in cui l'Istituto svolga funzioni di Centro di assistenza fiscale (CAF), relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti (art. 17 D.M. 164/1999 e art. 12-bis D.P.R. 600/1973)
 - Autorità competenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato con l'Istituto. In generale, il trattamento riguarda: i dati sull'origine etnica il cui trattamento viene effettuato dalle sedi delle Province di Trento e Bolzano, limitatamente ai fini dell'applicazione della normativa sulla proporzionalità etnica nel pubblico impiego; i dati sulle convinzioni religiose, laddove il trattamento sia indispensabile, possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività, oggetto di specifica richiesta dell'interessato, la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; i dati concernenti convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (dati di archivio); il trattamento dei dati sulle convinzioni sindacali viene effettuato in relazione all'eventuale richiesta, da parte del personale dipendente, di usufruire di permessi, distacchi, aspettative per svolgimento di attività sindacali, per la partecipazione ad assemblee sindacali,




Handwritten signature.

oltre che per la richiesta di trattenuta sulla retribuzione del contributo sindacale. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati inerenti lo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Possono essere oggetto di trattamento anche dati giudiziari (quali ad esempio, informazioni relative ai carichi pendenti e autodichiarazioni rese in fase di reclutamento del personale, in sede di sospensione del procedimento disciplinare a seguito della notizia di reato) nonché i dati inerenti lo stato di salute dei familiari del dipendente ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio-assistenziali contrattualmente previsti e nei soli casi disciplinati dalla legge. Tali dati sono trattati per assolvere gli obblighi dell'Istituto, quale datore di lavoro, connessi al rapporto di lavoro stesso (in materia fiscale, di previdenza ed assistenza, di igiene e sicurezza del lavoro), ed in particolare per la gestione, sotto il profilo economico ed amministrativo del contratto di lavoro. In particolare, nell'ambito della gestione degli asili nido istituiti per i figli dei dipendenti, possono essere oggetto di trattamento dati relativi allo stato di salute e alle convinzioni religiose del minore: infatti, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero far emergere le convinzioni religiose della famiglia del minore. Parallelamente, laddove indispensabile, dati relativi allo stato di salute possono essere oggetto di trattamento sia in caso di specifiche esigenze alimentari sia in caso di particolari condizioni di salute che richiedano particolari accorgimenti. Inoltre posto che l'Istituto facilita l'inserimento di utenti portatori di disabilità psico - fisico sensoriali, garantendo loro le condizioni per la frequenza anche mediante l'impiego di personale educativo e/o sanitario, si evidenzia la possibilità del trattamento, laddove indispensabile, di dati sensibili relativi alla salute del minore disabile.

I suddetti dati, pervenuti all'Istituto su iniziativa diretta del dipendente e/o previa richiesta da parte dell'Istituto stesso, vengono trattati, su base cartacea ed automatizzata, dalle competenti Unità organizzative previste dall'Ordinamento dei Servizi. Spetta, infatti, a queste la gestione di tutte le attività inerenti la rilevazione delle presenze del personale dipendente di propria pertinenza (ad es. raccolta certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze) nonché la raccolta della documentazione ai fini dell'elaborazione dei Modelli 730.

Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con Amministrazioni ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.



664



Modulo di ricognizione dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003)

Scheda 2

Denominazione del trattamento
Trattamenti previdenziali ed assistenziali
Principali fonti normative
<p>R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680 (Regio decreto - legge di approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito dalla Legge 9 gennaio 1939, n. 41; Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); Legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione); Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di ricongiunzione di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici); D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modifiche (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) art. 80; Legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali); Legge 26 febbraio 2001, n. 30 (Ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali e religiosi e interpretazione autentica della Legge n. 496 del 1974); Legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate); Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi); D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53); Legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto); Legge 11 maggio 2004, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento); legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3, commi 2 e 5 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica); art. 2120 Codice civile per TFR; D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti); Legge 2 aprile 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali); D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, 8 ottobre 1998 (Costituzione dei Comitati di vigilanza delle gestioni di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'INPDAP); Legge 28 luglio 1939, n. 1436 (Riordinamento dell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti da Enti parastatali e assimilati); Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme); Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 26/07/98 n. 463, art. 1 (Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'Inpdap, da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); Legge 27 maggio 1959, n. 324 (Disciplina dell'indennità integrativa speciale); DPR 5 gennaio</p>



Handwritten signature

1950, n. 180 (Approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni); DPR 28 luglio 1950, n. 895 (Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni); Legge 10 gennaio 1952, n. 38 (Concessioni di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'ENPAS); Legge 19 luglio 1959, n. 586 (Agevolazioni per servizio dei piccoli prestiti ENPAS); Legge 28 febbraio 1996, n. 662, art. 1, comma 242 e seguenti (Istituzione della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP); Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 luglio 1998, n. 463 (Regolamento recante norme per gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituite presso l'INPDAP da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 242 e seguenti della Legge 28 febbraio 1996, n. 662).

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- Art. 112: "[...] applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza, ivi compresa quella integrativa [...]"

- Art. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni".

Tipi di dati trattati


- ☐ Origine |X| etnica
- ☐ Convinzioni |X| religiose
- ☐ Convinzioni |X| politiche |X| sindacali
- ☐ Stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse
|X| terapie in corso |X| dati sulla salute relativi ai familiari
dell'iscritto/Pensionato
- ☐ Vita sessuale: |X| (solo in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)

Caratteristiche del trattamento

- ☐ Automatizzato |X|
- ☐ Cartaceo |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati



☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☐ Elaborazione ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒
Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒

☐ Conservazione ☒ Distruzione ☒

Particolari forme di elaborazione

☐ Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;


☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒

- Amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, di appartenenza dell'Iscritto/Pensionato, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni previdenziali/pensionistiche (quali ad esempio liquidazione pensioni, riscatti, computi, ricongiunzioni);
- Altri Istituti previdenziali e assistenziali, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni previdenziali/pensionistiche (ad es. ai fini della ricongiunzione dei contributi INPS - Legge n. 29/1979);
- Casse liberi professionisti ai fini della ricongiunzione dei contributi versati alle stesse (Legge n. 45/1990).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'erogazione delle prestazioni proprie dell'Istituto: liquidazione pensioni, riscatti, ricongiunzioni pensionistiche, trattamento di fine servizio e di fine rapporto, ricongiunzione ai fini TFS, assicurazione sociale vita, concessione prestiti annuali e pluriennali, ecc.. In particolare, il trattamento riguarda dati inerenti il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, iscritto all'INPDAP ai fini pensionistici, ivi compreso il personale dipendente dell'Istituto. Sono oggetto di trattamento: i dati sulle convinzioni sindacali ai fini della trattenuta sulla pensione del contributo sindacale/associativo; i dati sullo stato di salute, laddove il trattamento sia indispensabile, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali/pensionistiche proprie dell'Istituto (ad es. pensioni privilegiate, prestiti pluriennali); i dati sull'origine etnica, laddove il trattamento sia indispensabile, possono venire in considerazione, qualora l'interessato ne faccia richiesta, ai fini dell'applicazione della normativa (Legge 24 maggio 1970, n. 336) in tema di liquidazione della pensione e di trattamento di fine servizio che riconosce la possibilità di computare, ai fini suddetti, il periodo trascorso nelle campagne di guerra, ovvero il periodo trascorso in prigionia, in internamento o altre a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (ad es. partigiani, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra, profughi, etc.). Il trattamento dei dati sulle convinzioni religiose, politiche e sindacali degli iscritti/pensionati viene effettuato, qualora l'interessato ne faccia richiesta, ai fini dell'eventuale ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici, sindacali e religiosi (ai sensi della Legge 15 febbraio 1974, n. 36 e della Legge 26 febbraio 2001, n. 30). Il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche i familiari degli Istituti/Pensionati per tutti gli eventuali trattamenti indiretti (ad es. pensione di reversibilità a favore del figlio maggiorenne disabile). Il trattamento viene effettuato, su base cartacea ed automatizzata, dalle competenti Unità organizzative previste dall'Ordinamento dei Servizi. La trasmissione dei dati verso le Amministrazioni pubbliche, centrali

e periferiche, datrici di lavoro dell'Iscritto/Pensionato e, viceversa, da tali Amministrazioni verso l'Istituto, ha ad oggetto dati sensibili, laddove ciò sia strettamente indispensabile per l'erogazione delle prestazioni previdenziali. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con Amministrazioni ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.




11/18



Modulo di ricognizione dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003)

Scheda 3

Denominazione del trattamento	
Attività sociali	
Principali fonti normative	
<p>Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 luglio 1998 n. 463, art. 1 (Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'Inpdap, da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);</p> <p>Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate).</p>	
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite	
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:	
Art. 73: "attività socio-assistenziali [...]"	
Tipi di dati trattati	
<input type="checkbox"/> Convinzioni	<input checked="" type="checkbox"/> religiose
<input type="checkbox"/> Stato di salute:	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso <input checked="" type="checkbox"/> dati sulla salute relativi anche ai familiari dell' Iscritto/Pensionato
<input type="checkbox"/> Vita sessuale:	<input checked="" type="checkbox"/> (solo in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)
Caratteristiche del trattamento	
<input type="checkbox"/> Automatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cartaceo	<input checked="" type="checkbox"/>



12/18



Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati


- ☐ Raccolta: ☒ presso gli Interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒
Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒
- ☐ Conservazione ☒ Distruzione ☒

Particolari forme di elaborazione

- ☐ Interconnessioni e raffronti di dati : ☒
tra la banca dati della competente Direzione centrale e le singole Sedi provinciali/territoriali
competenti per la fase di istruttoria della pratica
con altri soggetti pubblici o privati : ☒
Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR
445/2000;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati inerenti la gestione delle attività sociali da parte dell'Istituto (convitti, case albergo e centri vacanze) e può riguardare anche dati inerenti i familiari dell'Iscritto/Pensionato. Sono, in particolare, oggetto di trattamento laddove lo stesso sia indispensabile, i dati sullo stato di salute contenuti nella scheda sanitaria redatta dal Medico curante alla quale vengono allegati una serie di referti specialistici ed esami strumentali necessari per l'istruttoria di ammissione alle case albergo, ai convitti, e ai centri vacanze e vacanze studio. Inoltre, alcune particolari scelte del servizio di mensa rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero far emergere le convinzioni religiose dell'interessato; lo stesso avviene nei casi in cui fosse necessario garantire l'esercizio del diritto di culto ai minori (convitti). Il trattamento viene effettuato dalle competenti Unità organizzative previste dall'Ordinamento dei Servizi, nei limiti delle proprie competenza. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con Amministrazioni ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.




Modulo di ricognizione dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003)

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza e controllo
Principali fonti normative
<p>Codice civile; Codice di procedura civile; Codice penale; Codice di procedura penale, Leggi sulla giustizia amministrativa (fra le altre: R.D. 17 agosto 1907, n. 642 "Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato", R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato", DPR 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali", Legge 21 luglio 2000, n. 205 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"; Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, 8 ottobre 1998 (Costituzione dei Comitati di vigilanza delle gestioni di all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'INPDAP); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lettera f (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.537 in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza); R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore); Legge 20 marzo 1975, n. 70 e successivi contratti collettivi di categoria (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente); D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche nella Legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti); D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate); Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto - Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano); D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano); Legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche); C.C.N.L. vigenti.</p>
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite
<p>Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:</p> <p>Art. 67, comma 1, lett. a): "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza</p>

14/18



ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti"

Art. 71, comma 1, lett. a): "applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi"

Art. 71, comma 1, lett. b): "far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria [...]"

Art. 112, comma 2, lett. g) e h): "attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile [...]; comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro".

Tipi di dati trattati


- ☐ Origine ☒ razziale ☒ etnica
- ☐ Convinzioni ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ d'altro genere
- ☐ Convinzioni ☒ politiche ☒ sindacali
- ☐ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse
 ☒ terapie in corso ☒ dati sulla salute relativi anche ai familiari
- ☐ Vita sessuale: ☒
- ☐ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) ☒

Caratteristiche del trattamento

- ☐ Automatizzato ☒
- ☐ Cartaceo ☒

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati



- ☐ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☐ Elaborazione ☒ Registrazione ☒ Organizzazione ☒ Consultazione ☒ Modifica ☒
 Cancellazione ☒ Estrazione ☒ Blocco ☒ Selezione ☒ Utilizzo ☒
- ☐ Conservazione ☒ Distruzione ☒


Particolari forme di elaborazione

- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ☒
- Avvocatura dello Stato, Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado ed Organi ausiliari, Enti di patronato, sindacati, altri enti previdenziali, Organi di polizia giudiziaria, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
 - Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte;
 - Uffici provinciali del lavoro, ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione;
 - Ministeri competenti, nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199) nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui, oggetto di impugnazione siano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero (art. 11 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne i dati riguardanti ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso o che possono rilevare ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile del personale. In particolare, si tratta di informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria e della trattazione degli affari contenziosi, fornite dai competenti Uffici dell'Istituto o esibite dall'interessato in giudizio, ovvero in sede stragiudiziale, conciliativa o di arbitrato.


Il trattamento viene effettuato sia su base cartacea che automatizzata dalle competenti Unità organizzative previste dall'Ordinamento dei Servizi.




Modulo di ricognizione dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
(ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003)

Scheda n. 5

Denominazione del trattamento
Dismissione e gestione del patrimonio immobiliare
Principali fonti normative
<p>D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 e circolari ministeriali attuative (Attuazione della delega conferita dall'art. 3 comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare); Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712 (Criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni - art. 15, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104);</p> <p>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella Legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e successive modificazioni ed integrazioni; Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successivi accordi tra organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini.</p>
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite
<p>Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:</p> <p>Art. 73, comma 2, lett. d): "[...] assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica";</p> <p>Art. 68 comma 2, lett. g): "[...] riconoscimento di agevolazioni economiche".</p>
Tipi di dati trattati
<p><input type="checkbox"/> Stato di salute: <input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali <input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso <input checked="" type="checkbox"/> dati sulla salute relativi anche ai familiari</p>
Caratteristiche del trattamento
<p><input type="checkbox"/> Automatizzato <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Cartaceo <input checked="" type="checkbox"/></p>



Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
<input type="checkbox"/> Raccolta: <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati <input type="checkbox"/> presso terzi <input type="checkbox"/> Elaborazione <input checked="" type="checkbox"/> Registrazione <input checked="" type="checkbox"/> Organizzazione <input checked="" type="checkbox"/> Consultazione <input checked="" type="checkbox"/> Modifica <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Cancellazione <input checked="" type="checkbox"/> Estrazione <input checked="" type="checkbox"/> Blocco <input checked="" type="checkbox"/> Selezione <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conservazione <input checked="" type="checkbox"/> Distruzione <input checked="" type="checkbox"/>
Particolari forme di elaborazione
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
<p>Il trattamento concerne i dati riguardanti la gestione e l'eventuale dismissione del patrimonio immobiliare dell'Istituto. I dati idonei a rivelare lo stato di salute, laddove il trattamento sia indispensabile, possono rendersi necessari limitatamente ai casi di riconoscimento, a favore anche delle famiglie con componenti disabili, sia del diritto di rinnovo del contratto di locazione delle unità immobiliari ad uso residenziale per un periodo di nove anni, sia del diritto di acquisto del solo usufrutto e non dell'intera proprietà dell'immobile (Legge 23 novembre 2001, n. 410).</p> <p>Il trattamento viene effettuato prevalentemente su base cartacea dalle competenti Unità organizzative previste dall'Ordinamento dei Servizi.</p>



Handwritten signature





Roma,
Prot. n.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Com'è noto in data 28.12.2005, codesto Consiglio di amministrazione ha già approvato il testo del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

In ordine a tale approvazione, si fa presente quanto segue.

Nel corso del mese di dicembre 2005, il testo dello schema di regolamento, prima di essere sottoposto per l'approvazione all'esame di codesto Consiglio, era stato già inviato all'apparato di supporto dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali per riceverne, ancorché informalmente, un preventivo parere di merito, a cui sarebbe necessariamente seguito il parere di conformità, espresso in modo formale dalla suddetta Autorità garante, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice sulla *privacy*, sul testo del regolamento, una volta approvato da questo Istituto e trasmesso come di consueto ai Ministeri vigilanti.

In realtà, prima della riunione del Consiglio di amministrazione del 28.12.2005, l'apparato di supporto dell'Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" non ha fatto in tempo a riscontrare, anche solo a livello informale, il testo dello schema di regolamento già inviatogli dall'INPDAP nelle vie brevi. Infatti, soltanto intorno alla metà del mese di gennaio 2006, il summenzionato apparato di supporto ha avuto modo di attivare contatti informali con l'INPDAP, facendo conoscere talune perplessità sul testo di regolamento nel frattempo approvato dall'Istituto e proponendo allo stesso tempo taluni suggerimenti e alcune indicazioni di merito finalizzati a migliorare per diversi profili il testo regolamentare in parola.



Tra i mesi di gennaio e di aprile 2006 si sono verificati diversi incontri tra i funzionari dell'Autorità garante e quelli dell'INPDAP e per più di tre volte è stato sottoposto, nelle vie brevi, all'attenzione dell'apparato di supporto della surrichiamata Autorità un nuovo schema di regolamento, nel quale venivano recepiti, di volta in volta, i diversi suggerimenti e le varie indicazioni di merito da essa proposti, al fine di adeguare in misura maggiore lo schema elaborato alle previsioni legislative.

Successivamente, con nota 220 del 4.5.2006, a firma del Direttore generale dell'INPDAP, l'Ufficio IV della Direzione centrale affari generali e legislativi ha inviato ufficialmente alla suddetta Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" il nuovo schema del regolamento allegato, per ottenere formalmente il prescritto parere di competenza, previsto dall'art. 20, comma 2 del Codice sulla *privacy*.

Sul testo del nuovo schema di regolamento sui dati sensibili e giudiziari, già trasmesso dall'Istituto alla medesima Autorità con la nota soprarichiamata n. 220 del 4.5.2006, l'Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" si è pronunciata in data 10 maggio u. s., in sede di rilascio del prescritto parere di conformità previsto dall'art. 20, comma 2, del Codice sulla *privacy* indicato in oggetto, esprimendo nel merito parere favorevole.

Il suddetto parere, ancorché non ancora pervenuto in originale, è stato peraltro trasmesso, a mezzo telefax, in data 15.5.2006, dalla succitata Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" con nota n. 10538/46376 del 12.5.2006, all'Ufficio IV della Direzione centrale affari generali e legislativi di questo Istituto. Al riguardo, si rassicura codesto Consiglio che, non appena in possesso del parere del Garante in originale, si provvederà a portarlo a conoscenza di codesto Consiglio di amministrazione.

Ciò premesso, si sottopone all'esame di codesto Consiglio di amministrazione, per la sua definitiva approvazione, il nuovo schema del regolamento allegato, con le modifiche apportate su suggerimento dell'apparato di supporto Autorità "Garante per la protezione dei dati personali" e che ha già ricevuto il parere favorevole di detta Autorità.

Al riguardo, si segnala che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n.173 del 12.5.2006, i termini per l'emanazione del regolamento sui dati sensibili e giudiziari, già previsti per la data del 15.5.2006, sono stati nel frattempo prorogati al 31.7.2006.

Passando quindi ad esaminare il merito dei cambiamenti proposti, rispetto al testo approvato dall'INPDAP nel dicembre 2005, il nuovo schema di regolamento, che si sottopone all'attenzione di codesto Consiglio, si differenzia per i diversi profili di seguito indicati:

- a) l'introduzione nell'art. 1 del testo normativo di un esplicito riferimento ai potenziali beneficiari delle prestazioni dell'INPDAP (*dipendenti pubblici, ex dipendenti pubblici, loro familiari e beneficiari a vario titolo delle prestazioni dell'Istituto*) che vengono ad identificarsi con i potenziali interessati del trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- b) la cancellazione del richiamo, esplicitato nel precedente testo normativo, all'art.2, punti 4 e 7 - lettera F, della *diffusione* dei dati sensibili e giudiziari, eliminato in quanto la suddetta diffusione non è prevista dalle norme e pertanto non si deve verificare nei fatti.



Per quanto concerne le singole schede allegate al testo normativo, le modifiche concernono i seguenti aspetti.

1) Scheda n. 1: Instaurazione e gestione di rapporto di lavoro.

E' stata completata la parte relativa all'elenco delle principali fonti normative che potenzialmente fanno obbligo all'Istituto di trattare dati sensibili e giudiziari, provvedendo ad inserire talune leggi, precedentemente non citate, con cui sono regolati i rapporti tra lo Stato e alcune confessioni religiose, talune leggi, prima non citate, che concernono la disciplina della proporzionalità tra i diversi gruppi linguistici negli Uffici pubblici nella Provincia di Bolzano e talune leggi che disciplinano i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Successivamente è stata corretta la parte relativa alla enucleazione del tipo dei dati sensibili e giudiziari trattati, eliminando lo spazio dedicato ai dati relativi all'origine razziale e alle convinzioni politiche.

Inoltre, per quanto concerne le particolari forme di elaborazione di dati (posto che l'Autorità garante ha avuto modo di precisare che, in senso tecnico, si verifica una interconnessione e un raffronto di dati dal punto di vista della legge sulla privacy, solo in presenza di una Banca-dati condivisa da Uffici diversi, ancorché appartenenti alla medesima Struttura, che possono autonomamente integrare e alimentare le informazioni e i dati in essa contenuti) si è riscontrato che, per quanto concerne il rapporto di lavoro all'interno dell'Istituto, non si verificano casi di interconnessione in senso stretto. Pertanto è stato eliminato il richiamo esplicito a tale forma di interconnessione, presente nel testo precedentemente approvato.


Per quanto concerne le comunicazioni dei dati sensibili e giudiziari, l'apparato di supporto dell'Autorità garante, dopo lunga ed approfondita verifica, ha rappresentato il proprio avviso contrario in ordine alla prassi seguita dall'Istituto in conformità alle norme, di comunicare i nominativi dei nuovi assunti nella Sede di Bolzano alla Regione Trentino-Alto Adige, per consentire la verifica del rispetto della proporzionalità tra i vari gruppi linguistici negli Uffici pubblici. Di conseguenza, è stata eliminato ogni richiamo a tale comunicazione, con la raccomandazione per il futuro di comunicare semplicemente o il numero dei nuovi assunti correlato al gruppo linguistico di appartenenza ovvero l'intero nominativo senza la parallela menzione del gruppo linguistico di appartenenza.

Infine, sempre per quanto concerne la scheda n. 1, è stata dettagliata con maggiore precisione la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

2) Scheda n. 2: Trattamenti previdenziali e assistenziali.

E' stata completata la parte relativa all'elenco delle principali fonti normative che potenzialmente fanno obbligo all'Istituto di trattare dati sensibili e giudiziari, richiamando taluni provvedimenti ministeriali che si occupano della disciplina del trattamento di fine rapporto, della disciplina dei ricorsi amministrativi e della disciplina dell'attività creditizia dell'Istituto.

Successivamente, è stata corretta la parte relativa alla enucleazione del tipo dei dati sensibili e giudiziari trattati, in quanto il trattamento di tale tipo di dati non è previsto dalle norme e di conseguenza è stata cancellata nella scheda in esame, allegata al presente schema di regolamento, la voce dedicata al trattamento dei dati relativi all'origine razziale e quella relativa al trattamento dei dati di caratteri giudiziario.



Inoltre, per quanto concerne le particolari forme di elaborazione dei dati (posto che, come in precedenza richiamato, l'Autorità garante ha precisato che si verifica una interconnessione e un raffronto di dati dal punto di vista della legge sulla privacy, solo in presenza di una Banca-dati condivisa da Uffici diversi, ancorché appartenenti alla medesima Struttura; che possono autonomamente integrare e alimentare le informazioni e i dati in essa contenuti) si è riscontrato che per quanto concerne le prestazioni previdenziali e assistenziali dell'Istituto, non si verificano casi di interconnessione e raffronto dati in senso stretto. Pertanto è stato eliminato il richiamo esplicito a tale forma di interconnessione presente nel testo precedentemente approvato.

Per quanto concerne le comunicazioni dei dati sensibili e giudiziari, si è riscontrato che, ai fini del riscatto degli anni di studio universitari non coperti da contribuzione, non si verifica comunicazione di dati sensibili con le Università interessate e pertanto il richiamo relativo previsto nel testo precedentemente approvato è stato eliminato.

Infine, sempre per quanto concerne la scheda n. 2, è stata dettagliata con maggiore aderenza la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

3) Scheda n. 3: Attività sociali.

Nell'elenco relativo alle fonti normative, su suggerimento dell'apparato di supporto dell'Autorità garante, sono state eliminate talune leggi ritenute non pertinenti. Per quanto poi concerne la tipologia dei dati trattati, è stata corretta la parte relativa alla enucleazione del tipo dei dati sensibili e giudiziari trattati, in quanto il trattamento di tale tipo di dati non è previsto dalle norme e di conseguenza è stata cancellata nella scheda in esame, allegata al presente schema di regolamento, la voce dedicata al trattamento dei dati relativi all'origine razziale ed etnica, e quella relativa ai dati concernenti le convinzioni filosofiche e di altro genere, nonché le convinzioni politiche e sindacali ed infine la voce relativa ai dati di carattere giudiziario.

Inoltre, per quanto concerne particolari forme di elaborazione di dati (posto che, come in precedenza richiamato, l'Autorità garante ha precisato che si verifica, in senso tecnico, una interconnessione e un raffronto di dati dal punto di vista della legge sulla privacy, solo in presenza di una Banca-dati condivisa da Uffici diversi, eventualmente anche appartenenti alla medesima Struttura, che possono autonomamente integrare e alimentare le informazioni e i dati in essa contenuti) si è riscontrato che effettivamente, per quanto concerne le attività sociali dell'Istituto, si verifica una forma di interconnessione mediante la Banca-dati tra la competente Direzione centrale e le singole Sedi provinciali/territoriali competenti per la fase istruttoria della pratica e, pertanto viene confermata la voce, presente nella scheda allegata al regolamento già approvato da codesto Consiglio di amministrazione e dedicata al trattamento automatico dei dati che si realizza attraverso la richiamata interconnessione.

Per quanto concerne invece le comunicazioni dei dati sensibili e giudiziari, si è riscontrato che non si verificano comunicazioni di dati sensibili con soggetti pubblici esterni all'Istituto. Pertanto, è stato cancellato il richiamo contenuto nel testo precedentemente approvato.

Infine, sempre per quanto concerne la scheda n. 3, è stata dettagliata con maggiore chiarezza la breve descrizione del trattamento e del flusso informativo.

4) Scheda n. 4: Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza e controllo.



Premesso che tale forma di attività si pone in termini strumentali e trasversali rispetto ai compiti dell'INPDAP precedentemente illustrati, è evidente che quanto precedentemente annotato per le altre schede vale anche per la scheda n. 4. Di conseguenza è stata completata la parte relativa alle fonti normative che autorizzano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, integrando il testo precedentemente approvato con il richiamo alle leggi precedentemente segnalate che disciplinano i ricorsi amministrativi e il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale.

Inoltre, per quanto concerne le particolari forme di elaborazione di dati (posto che l'Autorità garante ha precisato che si verifica una interconnessione e un raffronto di dati, dal punto di vista della legge sulla privacy, solo in presenza di una Banca-dati condivisa da Uffici diversi, ancorché appartenenti alla medesima Struttura, che possono integrare e alimentare le informazioni e i dati in essa contenuti) si è riscontrato che, per quanto concerne le attività relative al contenzioso nell'ambito dell'Istituto, non si verificano casi di interconnessione in senso stretto tra le varie Direzioni competenti per materia e l'Avvocatura interna all'INPDAP. Pertanto, è stato eliminato il richiamo esplicito a tale forma di interconnessione presente nel testo precedentemente approvato. Inoltre, è stato anche eliminato il richiamo all'interconnessione con le Amministrazioni certificanti ai fini del riscontro delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, posto che tale attività viene svolta dalle Direzioni centrali competenti per materia, piuttosto che dall'Avvocatura interna all'INPDAP.

Parallelamente, per quanto concerne la comunicazione dei dati sensibili, sono stati eliminati i richiami a forme di comunicazione di dati svolte dalle Direzioni centrali competenti per materia e già segnalati nelle schede precedentemente illustrate.

Infine, sempre per quanto concerne la scheda n. 4, è stata dettagliata con maggiore aderenza la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

5) Scheda n.5: Dismissione e gestione del patrimonio immobiliare.

Dopo aver semplificato la struttura complessiva della scheda, si segnala, in particolare, che è stata dettagliata con maggiore aderenza la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'Istituto e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile.

La delibera di approvazione, unitamente al Regolamento, parte integrante dello stesso, sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

IL DIRIGENTE

Dr. Vittorio Barnato

Vittorio Barnato

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Salvatore Candore

Salvatore Candore



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione





PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

PER. RICEVUTA IL 19.05.2006

Copex de Barnabè
18.5.06 HV

Roma, 12 maggio 2006

Prot. 10538/46376

DIREZIONE CENTRALE
AFFARI GENERALI E LEGISLATIVI
Prot. N. 824
del 18/5/06

INPDAP

Direzione centrale affari centrali e legislativi

Viale A Ballarin, 42

00142 Roma

L'Autorità ha espresso il parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto da codesto Istituto per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Nel trasmettere copia del parere si comunica che l'Autorità resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Segretario generale
Giovanni Buttarelli

258

25-5-2006





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) in data 4 maggio 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Istituto.

L'Inpdap, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, l'Inpdap è quindi tenuto ad adottare o promuovere un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. In questa prospettiva il predetto schema identifica i tipi di dati che l'Inpdap intende



trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'Inpdap, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili sia effettuata con atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 10 maggio 2006

IL PRESIDENTE

f.to Pizzetti

IL RELATORE

f.to Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Buttarelli

La presente copia è conforme all'originale

Roma, 12 maggio 2006



IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

*Garante per la protezione
dei dati personali*

I.N.P.D.A.P. VIA A. BALLARIN, 42
17 MAG. 2006
ARRIVO



Letto 73:07
n. 130217

*via di Monte Mario, 151
Roma*

